

Iperammortamento 2026

Speciale investimenti

Cos'è

L'iperammortamento 2026 è un'**agevolazione fiscale** rivolta ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali, consentendo di aumentare fiscalmente il costo degli investimenti.

La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali permette di dedurre quote di ammortamento più elevate, riducendo il reddito imponibile e generando un risparmio sulle imposte.

La maggiorazione, nel rispetto del plafond annuale, è la seguente:

- **+180%** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **+100%** per la quota eccedente da 2,5 a 10 milioni di euro;
- **+50%** per la quota eccedente da 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Nella pagina seguente è riportato un esempio illustrativo di come l'agevolazione si traduca in termini di risparmio IRES.

Attenzione: la misura risulta efficace solo in presenza di capienza fiscale.

Beni agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

- **beni strumentali nuovi**, materiali e immateriali (allegati IV e V - elenco molto più ampio dei beni 4.0, dettaglio nella pagina successiva)
- **beni materiali strumentali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo**, anche a distanza, compresi i sistemi di accumulo.

Novità: i beni devono essere prodotti nell'UE o nello SEE.

Iter

La procedura di accesso è articolata in tre fasi:

- **Comunicazione preventiva:** trasmissione al GSE delle informazioni relative agli investimenti programmati, specificando tipologia e ammontare degli stessi.
- **Comunicazione di conferma:** entro 60 giorni dal rilascio dell'esito positivo da parte del GSE, attestazione dell'avvenuto pagamento di un acconto pari almeno al 20% dell'investimento.
- **Comunicazione di completamento:** entro il 15 novembre 2028, invio al GSE della documentazione finale comprovante l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

Documentazione

Gli oneri documentali richiesti sono i seguenti:

- a) **Perizia tecnica**, rilasciata da soggetto abilitato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione.
- b) **Certificazione contabile**, rilasciata dal revisore legale attestante il sostenimento delle spese ammissibili e la loro coerenza documentale.
- c) **Attestazioni** comprovanti che beni oggetto di maggiorazione siano prodotti in uno degli Stati dell'Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

L'impresa è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione fino al decimo anno successivo al completamento dell'investimento.

In attesa dell'approvazione del decreto attuativo

- Aggiornamento gennaio 2026 -

Iperammortamento 2026

Speciale investimenti

Esempio

Agevolazione applicata secondo le regole del nuovo iperammortamento 2026

Una Srl acquista un bene 4.0 del valore di 3.000.000 euro, ordinato nel 2026 con acconto del 20% nello stesso anno e consegna nel mese di giugno 2026.

Iperammortamento per la soglia fino a 2,5 milioni di euro: 180%	+ 4.500.000€
Iperammortamento per la soglia da 2,5 a 10 milioni di euro: 100%	+500.000€
Maggiorazione totale	+5.000.000
Aliquota IRES	24%
Vantaggio fiscale complessivo (lungo il periodo di ammortamento)	1.200.000€

Nuovi beni agevolabili

Allegati IV, V e sistemi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Rispetto al perimetro tradizionale di Industria 4.0, il nuovo elenco amplia in modo significativo gli investimenti agevolabili, introducendo nuove macro-categorie di beni materiali e immateriali.

- Per i **beni materiali** (Allegato IV), è prevista una nuova macrovoce dedicata ai beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati, comprendente infrastrutture per il calcolo, per la connettività e la sicurezza informatica.
- Per i **beni immateriali** (Allegato V), rientrano ora tra gli investimenti agevolabili anche nuove tipologie di software e piattaforme legate al mondo AI, alla gestione energetica, alla logistica e all'interoperabilità tra piattaforme.
- Per gli **impianti fotovoltaici**, sono ammessi esclusivamente quelli indicati all'articolo 12, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Il tipo di pannello fotovoltaico può essere verificato consultando il Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA. Il decreto attuativo dovrà confermare il massimale di costo ammissibile per i beni di autoproduzione di energia.

- Aggiornamento gennaio 2026 -